

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2832}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISICCHIO, ALLOCCA, MANCINI VINCENZO, IANNIELLO,
SANTUZ, PISANU, LOSPINOSO SEVERINI, PERRONE,
SINESIO, ZURLO, BOFFARDI INES, PEZZATI**

Presentata il 6 marzo 1974

Norme per la ricerca scientifica nelle università

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 30 novembre 1973, n. 766, con cui è stato convertito il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'università, ha aggiunto nell'undicesimo comma dell'articolo 12 di tale decreto-legge il seguente periodo: « In nessun caso è inoltre permesso ai professori ed assistenti universitari di percepire retribuzioni o indennità a carico degli organismi ed enti predetti » e cioè del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Siffatta disposizione è assolutamente immotivata, ingiusta e dannosa per lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia: infatti, quasi tutte le ricerche finanziate dal CNR presso le università sono ferme perché i collaboratori non possono più percepire alcuna retribuzione e si può addirittura dire che non esistono, allo stato attuale, altri ricercatori scientifici legati alle università che possano ricevere una retribuzione a carico del CNR (si veda in tal senso l'ultima delibera della conferenza dei rettori).

Questa disposizione sortisce in verità l'unico effetto di « dirottare » i fondi del CNR dalle università alle fondazioni ed alle imprese private, riducendo notevolmente le prospettive di ricerca universitaria.

La disposizione, che si intende abrogare, è stata fortemente criticata dall'assemblea plenaria dei comitati nazionali del CNR del 18

dicembre 1973, dal presidente del CNR e dai presidenti di comitato invitati alle udienze conoscitive della Commissione Istruzione del Senato.

Tutto il mondo universitario lamenta lo enorme danno che la disposizione provoca nello svolgimento della ricerca scientifica. dato che, non essendo stato disposto il tempo pieno e non essendosi previsti adeguati finanziamenti per la ricerca scientifica universitaria, molti studiosi potrebbero essere lecitamente attratti da attività lucrative non costituenti ricerca scientifica.

Si deve segnalare, peraltro, che la disposizione non è sorretta da alcuna scelta politica in ordine ai rapporti tra didattica e ricerca scientifica, tra CNR ed università; essa fu inserita, durante l'esame del decreto-legge dinanzi al Senato, prescindendo da una precisa visione politica, quasi come se fosse una integrazione tecnica del decreto-legge nel quale essa non era affatto prevista.

Una disposizione come quella in esame andrebbe collegata ad un'organica politica della ricerca scientifica nelle università, che dovrà essere formulata nella riforma universitaria; in attesa di questa, occorre evitare inutili danni e tensioni negli ambienti universitari e scientifici e perciò si propone l'approvazione della seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

In attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma universitaria, che definirà i rapporti tra il CNR e l'università, è abrogato l'ultimo periodo aggiunto, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, nell'undicesimo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580.